



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO  
PROCEDIMENTO INIZIATO CON UN OGGETTO PRECISO - SUCCESSIVA SEGNALAZIONE – SEPARATO  
PROCEDIMENTO – ISCRIZIONE - NECESSITÀ

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 119 CGS è violato il diritto di difesa allorché il procedimento, iniziato con un oggetto preciso, si è arricchito di una successiva segnalazione che la Procura ha riportato come fosse un atto istruttorio, senza iscrivere un separato e apposito procedimento al fine di fornire agli incolpati tutte le garanzie difensive, non ultima quella di cui al comma 7 dell'art. 119 CGS. Tale violazione va letta in combinato disposto anche con l'art. 85 CGS, in quanto l'avviso finalizzato alla "discovery" degli atti processuali, a seguito dell'atto di deferimento e della successiva fissazione dell'udienza presso il TFN, contiene l'avvertimento gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. È evidente che le garanzie di cui all'art. 85 CGS sono prive di contenuto sostanziale se il riferimento è a un procedimento nel quale il diritto di difesa e contraddittorio è stato leso ab origine.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 54/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Cavallo

## **Riferimenti normativi**

art. 119 CGS; art. 85 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. III - DECISIONE N. 0054 CFA del 13 dicembre 2022 (Sig. Gaetano Di Domenico-Sig. Lazzaro Lenza-Sig. Marzullo Nicolino-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale)**